

Allegato alla proposta di delibera
n. 16 del 21/06/2016
Il Responsabile del Procedimento

Pubblicato il 06/12/2016

N. 02853/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

14 MAG 2019

(Sezione Seconda)

Copia Conforme

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Esperto Geometra
Arch. Renato Favitta

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2016 proposto da Meola Vincenzo e Meola Rosalia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Marolda (C.F.: MRLLR66S02G273K) e Monica Mattaliano (C.F.: MTTMNC78L61G273P), presso il cui studio, sito in Palermo, via Emanuele Notarbartolo, n. 44, sono elettivamente domiciliati;

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Modica (C.F.: MDCSVT54A06G273B), ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale siti in Palermo, Piazza Marina, n. 39;

per la dichiarazione dell'illegittimità:

del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta presentata in data 22/12/2015, di conferire una specifica destinazione urbanistica al lotto di terreno di proprietà della società ricorrente, sito nel Comune di Palermo, censito al catasto terreni al foglio n. 25/d, part. nn. 2549, 2554, 2547, 2551 e

2552, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio di cui al p.r.g. del Comune di Palermo, approvato con decreto. n. 558 del 29/7/2002; nonché per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso di attribuzione di specifica destinazione urbanistica al lotto di terreno di cui trattasi, eventualmente mediante nomina di Commissario ad acta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2009/2015;

Visti i documenti prodotti in giudizio in esecuzione della citata ordinanza;

Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dai ricorrenti in vista della trattazione del ricorso;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 31, e 117 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Udito il difensore della ricorrente, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti espongono di essere proprietari del lotto di terreno sito nel Comune di Palermo, censito al catasto terreni al foglio n. 25/d, part. nn. 2549, 2554, 2547, 2551 e 2552, già destinato dal piano regolatore generale, approvato con decreto n. 558 del 29/7/2002, in parte a "Parcheggi" e in parte a "zona V4 - Aree attrezzate a parco", vincoli che assumono essere preordinati all'espropriazione. Una volta decaduti i vincolo in argomento, essi hanno chiesto, con nota del 22/12/2015, l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica (che invocano essere "B3", come le aree adiacenti).

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., i ricorrenti hanno pertanto adito questo Tribunale al fine di ottenere la

declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di emanare un provvedimento conclusivo espresso sulla sua istanza, considerata l'inerzia serbata dal Comune.

Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso contestando la natura espropriativa del vincolo destinato a "parcheggio".

Con ordinanza collegiale n. 2009/2015 sono stati disposti incumbenti istruttori regolarmente ottemperati.

In vista della trattazione del ricorso nel merito i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

All'udienza camerale del giorno 24 novembre 2016, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, alla stregua di quanto di seguito prospettato, è fondato nei sensi e limiti di seguito esposti. Preliminarmente deve osservarsi che è incontestato tra le parti che abbiano natura conformativa (di talché non decadono) i vincoli di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, quello paesaggistico e quello degli usi civici (demanio universale di Monte Pellegrino) che parimenti insistono sull'area di cui trattasi, di talché la materia del contendere deve intendersi limitata alla necessità o meno di dare una nuova destinazione urbanistica alla parte del lotto di proprietà dei ricorrenti che è interessata dai seguenti vincoli: "Parcheggi" e "zona V4 – Aree attrezzate a parco".

Orbene ritiene il Collegio che:

- il vincolo conseguente alla destinazione di un'area a "Parcheggi", quando, come nel caso di specie, emerge dall'esame delle n.t.a. al p.r.g. (artt. 19, 24 e 29), che l'eventuale realizzazione delle opere da parte dei privati, è comunque subordinata alla previa convenzione con il Comune "volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle opere", poiché, di fatto, le opere da realizzare sono destinate esclusivamente alla fruizione oggettivamente pubblica, costituisce un vincolo di natura espropriativa;

- il vincolo conseguente alla destinazione di un'area ad "Aree attrezzate a parco", in quanto idoneo a privare il diritto di proprietà di ogni effettivo, utile e concreto contenuto, riveste natura sostanzialmente espropriativa, giacché il fondo, attratto alla fruizione gratuita da parte del pubblico indistinto, è privato di qualsiasi possibile potenzialità economica ed è, pertanto, nella sostanza espropriato.

Nel caso di specie quindi, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., sussiste l'obbligo del consiglio comunale di Palermo, competente per materia ex art. 1 l.r. n. 48 del 1991, di definire il procedimento avviato dai ricorrenti con l'istanza del 22/12/2015, riscontrando con un provvedimento espresso la richiesta di assegnazione di una nuova destinazione urbanistica al terreno di loro proprietà, per la parte in cui sono decaduti i vincoli che hanno natura espropriativa, di talché va in parte qua dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sulla predetta istanza, fermo restando che l'area non deve necessariamente conseguire la destinazione urbanistica (edificatoria) cui aspirano i proprietari, essendo in ogni caso rimesso al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione meglio idonea e adeguata in relazione all'interesse pubblico generale al corretto assetto del territorio.

Tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità di cui gode il Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio - appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Dipartimento, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza dei ricorrenti, nei successivi 120

(centoventi) giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune di Campobello di Mazara.

Le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo), seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00 (euro mille/00), oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento (e oltre alla rifusione dell'importo pagato per il contributo unificato).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Federica Cabrini

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO

